



TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice dott. Damiano Dazzi,
a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza del 04.03.2016
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Osservato:

- che nelle more del processo è intervenuto il Fallimento di ██████ S.p.a in liquidazione, dichiarato con sentenza del Tribunale di Lodi depositata in Cancelleria il 07.04.2015; ne è derivata l'automatica interruzione del processo ex art. 43, L. Fall. ;
- che il Comune di ████████████████████, con ricorso in formato cartaceo depositato in Cancelleria in data 29.06.2015, ha riassunto il processo interrotto;
- che detto ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., depositato in cancelleria in formato cartaceo, deve essere dichiarato inammissibile, atteso che, per sua natura, l'atto di riassunzione non è un atto introduttivo, ma riguarda una parte *già precedentemente costituita*, cosicché l'atto di riassunzione avrebbe dovuto essere depositato con modalità telematiche, rientrando appunto tra gli atti da depositare esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'art. 16 bis del DL 179/2012 ("*... a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ...* " (in tal senso, cfr. Trib. Torino Ord. 26/03/2015);
- che, pertanto, è decorso il termine perentorio di tre mesi (comprensivo di sospensione feriale) previsto dall'art. 305 c.p.c. senza che sia stato depositato, con modalità telematiche, il ricorso in riassunzione;
- che, a prescindere dalle eccezioni sollevate sul punto all'odierna udienza, per la dichiarazione di estinzione non è necessaria l'eccezione di parte, che si riteneva invece indispensabile nel regime previgente alla L. 18.6.2009 n. 69, ma la stessa è comunque rilevabile d'ufficio dal Giudice;



Ritenuto quindi

che sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 307-308 c.p.c.;

che le spese del processo estinto restano a carico di chi ebbe ad anticiparle;

P.Q.M.

o visti gli artt. 307-308 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo;

o dà atto che le spese del processo estinto restano a carico di chi ebbe ad anticiparle.

Si comunichi.

Lodi, 4 marzo 2016

Il Giudice
dott. Damiano Dazzi

IL CASO.it

